

(ALLEGATO A)

PROCEDURA DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI AUTORIZZATIVI DI CUI ALLA DGR 979/2020.

In relazione alla DGR 979/2020, si adottano le disposizioni di seguito riportate:

- 1) Con riguardo all'adeguamento ai requisiti minimi autorizzativi di cui al DCA 434/2012, come modificato dalla DGR 979/2020, si procede secondo la seguente procedura:
 - a) le strutture già autorizzate per l'erogazione di attività riabilitativa a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, in persona del proprio legale rappresentante, dovranno presentare all'ufficio competente, all'indirizzo PEC: autorizzazione-accREDITAMENTO@regione.lazio.legalmail.it e alla ASL competente per territorio, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (artt. 46, 47 e 76) completa di fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, circa il possesso dei requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici ed organizzativi, secondo quanto stabilito dal DCA 434/2012, come modificato dalla DGR 979/2020, entro e non oltre il 10 dicembre 2021;
 - b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere presentata esclusivamente utilizzando il format approvato con il presente provvedimento e scaricabile al link <https://regione.lazio.it/enti/salute/strutture-sanitarie-sociosanitarie/modelli-istanza>
 - c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere presentata esclusivamente per i posti residenziali, semiresidenziali e per i trattamenti non residenziali già previsti nell'autorizzazione all'esercizio posseduta dalla struttura privata e la variazione dell'assetto organizzativo (necessario al rispetto dei requisiti minimi autorizzativi di cui alla DGR n. 979/2020) deve garantire la regolare prosecuzione dei progetti riabilitativi degli utenti in carico;
 - d) le strutture tenute ad apportare modifiche strutturali, dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti di cui alla DGR n. 979/2020, entro il 31 dicembre 2022. Le stesse dovranno comunque presentare l'attestazione di cui al punto 1), dichiarando la non conformità ai suddetti requisiti strutturali e allegando alla stessa cronoprogramma dei lavori da svolgere e tempi di adeguamento;
 - e) la ASL territorialmente competente verifica la conformità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al precedente punto a) nonché l'eventuale cronoprogramma dei lavori da svolgere per l'adeguamento ai requisiti strutturali di cui al punto d) e comunica l'esito della verifica alla Direzione salute e integrazione sociosanitaria entro il 20 dicembre 2021. La ASL competente per territorio si assume la responsabilità della verifica della dichiarazione sostitutiva di atto notorio nonché del mancato invio alla Direzione salute e integrazione sociosanitaria entro i termini previsti (20 dicembre 2021). La mancata comunicazione da parte della ASL, qualora la dichiarazione sia conforme e sia stata regolarmente presentata nei termini previsti, non comporta l'esclusione della struttura dall'elenco dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione;
 - f) la Direzione salute e integrazione sociosanitaria adotta un provvedimento ricognitivo delle strutture autorizzate all'esercizio che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva dando evidenza, secondo il modello allegato alla presente, dei setting assistenziali riconducibili al titolo posseduto dal soggetto dichiarante, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 979/2020 e dichiarato nell'ambito della presente procedura, suddividendo le stesse come segue:

- I. strutture che hanno trasmesso correttamente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, suddivise a loro volta tra strutture che dichiarano il possesso di tutti i requisiti minimi autorizzativi (strutturali, tecnologici ed organizzativi) e strutture che hanno presentato il cronoprogramma per l'adeguamento dei requisiti strutturali;
 - II. strutture che hanno trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in modo non corretto (ad esempio perché la dichiarazione è effettuata da soggetto differente dal rappresentante legale della struttura, oppure perché mancante del documento di riconoscimento, eccí)
 - III. strutture che NON hanno trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- g) che il provvedimento ricognitivo di cui al punto precedente prende atto delle comunicazioni delle ASL territorialmente competenti che hanno verificato le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e che dovranno pervenire alla Direzione salute e integrazione socio sanitaria entro il 20 dicembre 2021;
 - h) che le verifiche dovranno essere effettuate su tutte le strutture private autorizzate e accreditate che erogano prestazioni di riabilitazione territoriale entro il prossimo biennio rispetto alla normativa vigente. Nel caso di accertamento di carenza dei requisiti minimi autorizzativi, oltre a quanto previsto nel caso di dichiarazioni mendaci (falsità in atto pubblico), la Regione avvia il procedimento di sospensione del titolo di autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale, se posseduto dal soggetto, ai sensi dell'art. 11 comma 2 e 16 comma 5 legge regionale 4/2003, per carenza dei requisiti minimi autorizzativi; la ASL di competenza territoriale procede nei confronti dei soggetti erogatori di attività sanitaria a carico del SSR alla comunicazione della risoluzione del contratto, qualora sottoscritto, e al contestuale recupero delle somme eventualmente già corrisposte.
 - i) decorso inutilmente il termine di cui al punto a), la struttura inadempiente verrà diffidata ad adeguarsi ai requisiti di cui alla DGR n. 979/2020 ed a trasmettere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti minimi autorizzativi entro 10 giorni dalla notifica della diffida stessa. Il budget complessivo, eventualmente assegnato per l'anno 2022, viene decurtato del 5% ed il contratto ex art. 8 *quinquies* D. Lgs 502/92 avrà decorrenza dall'effettiva data di ricezione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa il possesso dei requisiti minimi autorizzativi di cui al punto 1), valutata dalla ASL, competente per territorio, come correttamente trasmessa secondo le modalità di cui al punto 1);
 - j) decorsi inutilmente i termini di cui ai punti d) e i), la Regione avvierà il procedimento di sospensione del titolo di autorizzazione all'esercizio ed eventualmente dell'accREDITAMENTO istituzionale (se posseduto dal soggetto), ai sensi dell'art. 11 comma 2 e 16 comma 5 legge regionale 4/2003, per carenza dei requisiti minimi autorizzativi;
 - k) la Direzione salute e integrazione socio sanitaria approva lo schema di accordo contrattuale ex art. 8 *quinquies* del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che prevede espressamente il numero di giornate ed il numero di accessi che devono essere garantiti da ogni singola struttura privata autorizzata e accreditata;
 - l) le Aziende Sanitarie Locali e le strutture private autorizzate e accreditate sottoscrivono l'accordo contrattuale di cui al punto precedente;
- 2) Di disporre, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'entrata in vigore del sistema di remunerazione e delle nuove tariffe delle prestazioni di riabilitazione intensiva, estensiva e di mantenimento rivolte a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, adottate con DGR n. 979/2020. Conseguentemente, a decorrere dalla stessa data, viene a cessare, l'integrazione economica (ulteriore rispetto al finanziamento già assegnato, pari al 50% degli oneri incrementali sostenuti

dalle strutture private accreditate per il rinnovo del contratto del personale sanitario non medico dipendente - oneri contrattuali CCNL sanità privata 2016-2018) prevista dalla DGR n. 614/2020;

- 3) Di demandare alle Aziende Sanitarie Locali, attraverso l'accordo contrattuale *ex art. 8 quinquies* D. lgs. 502/92, la determinazione della quantità di prestazioni erogabili (n. di trattamenti) entro i limiti del finanziamento autoritativamente determinato;
- 4) Nei casi di cui al punto 1) lett. d), trascorso inutilmente il termine massimo previsto per l'adeguamento, le tariffe per le prestazioni riconoscibili ai soggetti privati accreditati che siano contrattualizzati sono decurtate del 5% e conseguentemente:
 - a) il budget complessivo eventualmente assegnato per l'anno 2022 verrà decurtato del 5%;
 - b) verrà applicato un abbattimento pari al 5% del valore della produzione erogata dalla data di applicazione delle nuove tariffe previste nella DGR n. 979/2020 (1° gennaio 2022);
- 5) Di istituire con provvedimento a parte, in attuazione di quanto previsto nel verbale d'intesa (Allegato B alla DGR n. 979/2020), la Cabina di Regia per l'attuazione e il monitoraggio degli adempimenti previsti dalla DGR n. 979/2020, composta da cinque rappresentanti delle AA.SS.LL., da cinque rappresentanti delle OO.SS. delle strutture sanitarie che erogano attività riabilitativa a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, a seguito dell'adozione del DCA. n. 101/2020 e da tre rappresentanti della Direzione Salute e Integrazione socio-sanitaria;
- 6) Di dare riscontro alla richiesta della Consultazione Regionale per i Problemi della Disabilità e dell'handicap (L.R. 36/2003) pervenuta alla Direzione Salute e di inserirla nella Cabina di Regia prevista per l'attuazione ed il monitoraggio degli adempimenti previsti dalla DGR n. 979/2020.